REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI COSEANO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E

GESTIONE DEL TERRITORIO

INDICE

TITOLO N. 1	GENERALITA'
TITOLO N. 2	PASCOLO, CACCIA, PESCA, APICOLTURA
TITOLO N. 3	PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI
TITOLO N. 4	FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI
TITOLO N. 5	FOSSI E CANALI DI BONIFICA
TITOLO N. 6	ACQUE PUBBLICHE
TITOLO N. 7	VIABILITA' RURALE
TITOLO N. 8	MIGLIORAMENTI FONDIARI
TITOLO N. 9	ATTIVITA' AGRICOLA
TITOLO N. 10	MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI
TITOLO N. 11	BESTIAME, FAUNA DOMENSTICA E FAUNA SELVATICA
TITOLO N. 12	POLIZIA FORESTALE
TITOLO N. 13	COSTRUZIONI RURALI
TITOLO N. 14	TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRAQUILLITA' ALTRUI
TITOLO N. 15	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI
TITOLO N. 16	PENALITA'
TITOLO N. 17	SANZIONI

TITOLO N.1

GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio

Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio si propone di assicurare nell'ambito comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale ed extraurbano e nella tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale e Gestione del Territorio

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza dell'attività agricola nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è gestito dal Servizio di Polizia Municipale, dall'Ufficio Tecnico Comunale o altri uffici comunali allo scopo identificati, nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P. L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere incontri con gruppi e/o associazioni con funzione consultiva e finalizzata a prevenire le infrazioni mediante informazione. L'Amministrazione Comunale inoltre si fa carico di promuovere periodicamente incontri di formazione per il proprio personale in campo di tutela ambientale e paesaggistica del territorio.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempimenti.

Art. 5 - Norme transitorie.

Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme del presente regolamento mediante ordinanza o avviso da esporre all'albo comunale. Dette norme avranno carattere transitorio e potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data d'emissione.

TITOLO N.2

PASCOLO - CACCIA - PESCA - APICOLTURA

Art. 6 - Regolamentazione pascolo vagante

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli art. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):

- a) Essere in possesso di speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché, i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
- b) Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
- c) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso dal proprietario del fondo rilasciato mediante modello allegato n. 2/2, a meno che il proprietario non sia presente, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
- d) Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.

Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato, deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovarsi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.

e) Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio

che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT+Codice ISTAT del Comune+N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.

- f) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.
- g) Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, l'Autorità competente, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.
- h) Per disposizione del R.D. 8.5.1904 n. 368 lettera e) ed O è vietato il transito di animali d'ogni sorta lungo i corsi d'acqua e gli argini delle acque pubbliche, nonché la permanenza dei bestiami sui ripari, gli argini, le sponde, scarpate, banchine e l'abbeveramento salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli art. 636 e 637 del Codice Penale.

Art. 8 - Pascolo su beni demaniali e comunali.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica RD 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante allegato n. 2/1.

Art. 9 - Pascolo su aree di rilevante importanza ambientale (ARIA).

Nelle aree di rilevante importanza ambientale è vietato il pascolo.

Art. 10 - Allevamento allo stato brado.

E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle disposizioni dell'ASS in materia e dello strumento urbanistico comunale.

Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a m. 1.50 in altezza per gli equini e m. 1.00 per i bovini e le altre specie consentite.

La valutazione della superficie minima d'allevamento deve avvenire in funzione del carico d'azoto presente negli effluenti zootecnici e dovrà essere valutata dall'A.S.S. e dall'ARPA.

Art. 11 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'art. precedente.

Art. 12 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane.

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 246 del 30.01.2008.

L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19 del 12.05.1971.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

La raccolta di anfibi del genere rana e molluschi del genere Helix (chiocciole) è normata in base alla L.R. 10 del 17.04.2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - Apiari e alveari — disciplina delle distanze.

Ai sensi della L.R. n. 16 del 29.03.1988 e successive modifiche e integrazioni gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 m. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 m. nelle altre direzioni rispetto:

- Alle strade di pubblico transito;
- Ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dall'art. 12 della sopraccitata legge.

Per gli alveari posti nelle aree demaniali, o comunque aperte al pubblico transito, è fatto obbligo di apporre nelle vicinanze un cartello d'attenzione, contenente inoltre anche il nome e l'indirizzo del proprietario degli alveari stessi.

Art. 14 - Apiari e alveari - Disposizioni igienico — sanitarie.

Come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 13, è fatto obbligo ai possessori di api viventi in qualsiasi tipo di arnie (alveari e/o nuclei) di denunciare entro il 30 novembre di ogni anno ai Consorzi Apistici Provinciali il numero di famiglie di api, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.

La cessione di alveari, di api e il loro trasferimento deve avvenire previa certificazione rilasciata, da non oltre trenta giorni, dal Servizio Veterinario dell'ASS competente.

Art. 15 - Apiari e alveari - Disciplina del nomadismo.

Chi intenda esercitare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio Apistico Provinciale, competente per territorio di destinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, nella modalità previste dagli artt. 20-21-22 della L.R. n. 16 del 29.03.1988. Il nomadista dovrà rispettare una distanza di posa degli alveari da nuclei esistenti di almeno 50 alveari non minore da quella fissata dal precitato Consorzio Apistico per ogni singola zona.

Al Signor SINDACO del Comune di COSEANO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale — Titolo 2 art. 9.
Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto
nato ail
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del gregge costituito
dai seguenti animali:
n°
n°
n°
n°
CHIEDE
L'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni
pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:
foglio n mapp n
foglio n mapp. n
foglio n mapp. n
foglio n mapp. n
a decorrere dalla data del sino alla data del
Con osservanza.
oon ooon vanza.
Firma:
Coseano, li

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale — Titolo 2 art. 6/c. Autorizzazione per il pascolo su terreni privati.

Il sottoscritto			
foglio n. mapp n. foglio n. mapp. n.			
AUTORIZZA			
con la presente il sig			
nato ail			
residente a In via/piazza			
ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:			
n°			
firma:			
Coseano, li			

TITOLO N.3

PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 16 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. E' possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi;

- inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
- spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge;
- ricerche, studi e rilievi tecnici, opere di pubblico interesse.

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

- Art. 17- Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui. L'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia è consentito (art. 842 C.c.).
- 1. L'eventuale costruzione di capanni di caccia deve essere autorizzata dal proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dalle specifiche disposizioni inerenti la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici ed ambientali (D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 s.m.i.) nonché in ossequio alle disposizioni urbanistiche e al Regolamento Edilizio Comunale.
- 2. La caccia vagante non può essere esercitata nei luoghi coltivati a vigneto, uliveto specializzato, frutteto specializzato, colture erbacee da seme, mais da seme fino a raccolto avvenuto, soia: detta limitazione s'intende durante le colture in atto e fino alla raccolta delle medesime.
- 3. A tutela della pubblica incolumità è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici o privati (ad eccezione dei parchi comunali istituiti ai sensi della L.R. 42/96), nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie, nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, nelle zone comprese a distanza inferiore a 50 metri dalle vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.
- 4. Il proprietario o possessore che intenda vietare l'ingresso al fondo rustico anche ai cacciatori può cintarlo con muro, rete metallica, siepe viva o altra effettiva barriera di altezza non inferiore a 1.20 metri. Può altresì apporre idonea segnaletica indicante il divieto d'accesso.

- 5. La volontà di interdire l'accesso al fondo rustico di cui al comma precedente deve essere comunicata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la Direzione Regionale delle Foreste. Il fondo dovrà essere anche cartellonato e segnalato dal competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria.
- 6. Il proprietario o possessore può richiedere l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi nel caso che su di essi si pratichino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate. A tale fine il proprietario o possessore di fondi rustici può inoltrare richiesta di interdizione al competente servizio regionale per la gestione faunistico-venatoria. Ad accoglimento della richiesta il proprietario o possessore di fondi rustici deve a sue spese delimitare il proprio fondo o apporre gli idonei cartelli segnalatori.

Art. 18 - Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui.

L'accesso ai fondi per praticare la pesca sportiva è consentito per accedere ai terreni demaniali costituiti dall'alveo del corso d'acqua e le sue adiacenze. Per il transito sui fondi altrui dovrà essere osservato quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 19 - Esercizio del diritto di passaggio.

Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 Codice Civile) deve essere esercitato;

- Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo:
- Transitando lungo il percorso di minore lunghezza:
- Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.

Art. 20 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei.

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc. o con cavalli, senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. Il presente articolo non si applica ai mezzi di polizia. soccorso, ricerca scientifica ed attività professionale nell'esercizio delle loro funzioni, ai proprietari dei fondi all'atto di raggiungere la proprietà, a cacciatori e pescatori all'atto di raggiungere i parcheggi predisposti o per attività di censimenti.

Art. 21 - Frutti caduti dalle piante su fondo altrui.

In osservanza all'art. 896 del Codice Civile, i frutti caduti dalle piante dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo.

Art. 22 – Spigolatura.

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

TITOLO N.4

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

Art. 23 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Art. 24 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali.

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso solo alle condizioni riportate al Titolo n. 12 (Polizia Forestale).

Le piantagioni o filari di nuovo impianto dovranno rispettare le distanze fissate dall'Allegato grafico n. 4/2.

I proprietari dei fondi a ridosso dei fossati o canali posti a confine di proprietà, ove fossero presenti alberature che impediscono le operazioni di pulizia e spurgo del fossato stesso, sono tenuti al taglio di ceduazione a sponda alterna con le modalità previste dal Titolo n. 12, al fine di garantire le operazioni previste ed elencate nel successivo art. 26.

Art. 25 - Tombinatura di fossi e canali.

E' data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi accessi alle proprietà nei fondi di competenza solo in caso di provata necessità, colture specializzate, frazionamento della proprietà, accesso di attrezzatura meccanica di particolari dimensioni, nuova abitazione o annesso rustico, ecc.) e per tratti non superiori a m. 8.00. Le opere dovranno essere realizzate in osservanza a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale.

I proprietari che intendano eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'autorità competente la quale, sentito eventuale parere espresso dal competente Consorzio di Bonifica, stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Per le acque pubbliche sarà necessaria la Concessione Edilizia da ottenersi con le analoghe modalità espresse al capo precedente.

Art. 26 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi e canali a bordo strada.

E' fatto obbligo di manutenzione annuale per i fossi e i canali a bordo strada. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite almeno una volta l'anno ed eventualmente ripetute ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione annua obbligatoria sono lo sfalcio e il riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

Il ripristino della funzionalità del fossato accidentalmente occluso spetta al proprietario o al conduttore del fondo che ha causato l'occlusione.

I fossi delle strade comunali devono essere tenuti in manutenzione da parte del proprietario. Per le strade provinciali, regionali e statali, i fossati devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

I fossi delle strade vicinali di proprietà dei frontisti devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione accertata.


Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche nel caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 27 - Costruzioni di nuovi fossi o canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizi della scarpata stessa fino al ciglio stradale.


Restano salvi gli obblighi previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

(allegati grafici 4/1 e 4/2)



ALLEGATO 4/2

FOSSI E CANALI PRIVATI POSTI A CONFINE



TITOLO N.5

FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 28 - Definizione dei canali di bonifica.

I canali di bonifica presenti nel territorio comunale sono:

- II canale Giavons;
- II canale Ledra.

Art. 29 - Opere vietate lungo i canali di bonifica.

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 a alla L.R. 44/83 art. 25 non è consentito lungo i corsi d'acqua pertinenti alle bonificazioni, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Opere fisse (costruzioni, recinti, manufatti di qualsiasi materiale) dovranno distare almeno m. 10.00 dal limite demaniale (non sempre corrispondente con il ciglio del canale). Nelle aree urbane (così come definite dal vigente P.R.G.C.) la distanza sarà indicata di volta in volta dal Consorzio di Bonifica, salvo maggiori distanze previste dal POC.
- Pioppi ed alberi ad alto fusto dovranno distare almeno m. 10.00 dall'area demaniale.
- Colture ed alberi a filare (vigneti e frutteti) dovranno distare almeno m. 5.00 dall'area demaniale.
- Colture erbacee potranno essere coltivate a confine demaniale in assenza di lavorazione profonda negli ultimi due metri.
- Smovimento di terreno a distanza minore a m. 2.00 dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dal piede interno ed esterno degli argini stessi e loro accessori;
- Apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità e comunque non inferiore a m. 4.00 dal piede degli argini o loro accessori.

Art. 30 – Opere eseguibili, previa concessione, lungo i canali di bonifica.

Ogni opera eccedente a quanto indicato all'articolo precedente, eseguita lungo una fascia di rispetto pari a m. 10.00 dal ciglio delle sponde dei canali di bonifica o dal piede dell'argine, potrà essere realizzata previa autorizzazione rilasciata dal competente Consorzio di Bonifica che valuterà la fattibilità e le modalità di esecuzione dell'opera o della miglioria.


Le autorizzazioni ottenute dal Consorzio interessato alla manutenzione delle opere di bonifica non esenta il richiedente dall'ottenimento di eventuale concessione o autorizzazione comunale.

Art. 31 – Obblighi dei possessori nel perimetro di bonificazione.

In osservanza al R.D. 08.05.1904 n. 368 art. 140, i possessori o gli aventi diritto di terreni compresi nel perimetro di bonificazione sono obbligati a:

- Tenere spurgati i fossi che circondano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo dei collettori di bonifica;
- Aprire tutti i fossi necessari al regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- Estirpare, per almeno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono in detti fossi;
- Mantenere espurgate chiaviche e paratoie;
- Rimuovere alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali che per qualsivoglia causa cadessero nei corsi d'acqua;
- Rimuovere i rami delle piante o delle siepi poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua che producessero difficoltà al servizio e al passaggio;


Scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali, se non autorizzati.




ALLEGATO 6/2

100


CANALI DI BONIFICA DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ARGINI E ALTRI MANUFATTI







ALLEGATO 573

CANALI DI BONIFICA DISTANZE DI RISPETTO DI OPERE FISSE DAL LIMITE DEMANIALE







TITOLO N.6

ACQUE PUBBLICHE

Art. 32 - Definizione di acqua pubblica.

Le acque pubbliche presenti nel territorio comunale sono:

- Torrente Corno
- Scolo di Coroncon
- Canale Ledra
- Canale Gjavons
- Canale di Carpacco e di Dignano.

Art. 33 - Polizia delle acque pubbliche.

In osservanza al R.D. 25.07.1904 n. 523 sono vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori:

- Formazione di pescaie, chiuse ed altre opere anche temporali o provvisorie per l'esercizio della pesca con le quali si alteri il corso naturale delle acque;
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza non inferiore a nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini;
- Le piantagioni di alberi e siepi, e lo smovimento del terreno a distanza minore di m. 4.00 dal piede degli argini;
- Gli scavi a distanze minori a m. 10.00 dal piede degli argini.

Art. 34 - Distanza delle arature e delle colture agrarie dalle acque pubbliche.


Le arature e le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di m. 3.00 dalla sponda del fiume Corno e m. 2.00 dalle rispettive rogge in assenza di viabilità pubblica; e rispettivamente di m. 5.00 e m. 4.00 nel caso di presenza di viabilità pubblica.


La distanza minima delle colture di pioppo e paulonia dalla sponda dovrà essere di m. 10.00 salvo disposizioni più restrittive imposte dall'Autorità idraulica


Art. 35 - Distanza delle colture agrarie dagli argini.

Le colture agrarie dovranno avere una distanza minima di m. 3.00 dal piede interno ed esterno dell'argine.

DISTANZE DI RISPETTO DALLE ACQUE PUBBLICHE







TITOLO N.7

VIABILITA' RURALE

Art. 36 - Definizione di viabilità rurale.

E' definita viabilità rurale del Comune di Coseano l'insieme delle strade comunali, strade vicinali, strade di riordino fondiario e strade speciali catalogate nello Stradario Comunale.

Art. 37 - Consistenza delle viabilità rurale.

La larghezza delle strade comunali extraurbane e delle strade vicinali, deve rimanere costantemente uguale a quanto indicato in mappa catastale e/o nello Stradario Comunale. Non è consentita la chiusura (anche parziale) del fossato a bordo strada, anche se lo stesso appartiene in tutto o in parte al fondo frontista. In caso di occupazione abusiva o di chiusura del fossato di scolo, l'Amministrazione potrà chiederne il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 38 - Strade: manutenzioni.

Le opere di manutenzione delle strade comunali spettano al Comune.

Le opere di manutenzione delle strade vicinali spettano al proprietario frontista con l'eventuale partecipazione comunale prevista per legge.

Art. 39 - Diritto di passaggio.

Lungo le strade comunali e vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta, ad eccezione dei mezzi non idonei alla circolazione, secondo quanto previsto dal vigente codice della strada. Le strade interpoderali (segnate nelle mappe catastali con il doppio tratteggio) sono di proprietà dei frontisti: l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio, a titolo indicativo e salvo diversi accordi fra i proprietari dei fondi serviti e salvo presenza pregressa all'entrata in vigore del presente regolamento di ostacoli non removibili (costruzioni, alberature, depositi, ecc.) non potrà essere inferiore a m. 4.00 onde consentire il transito ai mezzi agricoli.

Art. 40 - Occupazione delle strade.

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

Art. 41 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade.

Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere limitazione:

- ad una distanza di m. 0,80 dal ciglio del fosso lato campagna, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
- ad una distanza di m. 1.50 dal ciglio strada in mancanza del fosso. Sono comunque vietate durante le lavorazioni le manovre di inversione sulla sede stradale.

Le lavorazioni agricole a bordo delle strade di riordino fondiario dovranno avere limite in corrispondenza del pozzetto irriguo, lasciando libero da coltivazione lo spazio tra la carreggiata ed il pozzetto stesso.

Art. 42 - Pulizia delle strade.

Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico.

Art. 43 - Accessi e diramazioni.

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 44 - Costruzione e manutenzione di passerelle o ponticelli.

Le passerelle e/o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali ad uso pubblico, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Per la costruzione di passerelle o di ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente. La manutenzione degli stessi, eseguita in modo da non impedire o ostacolare il libero deflusso delle acque, spetta ai proprietari dei fondi serviti dalla costruzione.

Art. 45 - Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione


I proprietari frontisti di strade comunali (strade di tipo F definite dal vigente Codice della Strada) e vicinali con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a m. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione.


I frontisti dovranno pertanto assicurare, mediate il taglio di rami o radici, uno spazio utile di transito

definito in:

- m. 4.00 per le vie vicinali ed interpoderali;
- minimo 1 metro e 50 centimetri dal ciglio stradale per le strade urbane ed extraurbane.

STRADE INTERPODERALI - SPAZIO DI LIBERO PASSAGGIO





TITOLO N.8

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 46 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli.

E' fatto divieto di eliminazione delle superfici boscate, dei boschetti, delle siepi e dei filari esistenti (così come definiti dall'art. 82).

E' fatto divieto di eliminazione totale o parziale di gelso e quercia nonché olmi aventi un diametro del tronco a metri uno e 30 dal suolo di cm. 30 esistenti in bosco, boschetti, siepi o filari.

Eventuali necessità ulteriori potranno di volta in volta essere esaminate, previa preventiva comunicazione al Sindaco (DIA), dall'amministrazione che potrà in tal senso emettere deroghe. Eventuale eliminazione di piante singole per motivi fitosanitari dovrà essere comunicata agli organi competenti con 30 gg, di anticipo. L'eliminazione totale o parziale delle siepi (così come definite dall'art. 82) è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco (DIA) il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi, richiedere eventuale parere all'autorità forestale e a definire la fattibilità dell'intervento, eventuali prescrizioni a tutela degli interessi di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica che possono comprendere anche misure d'impianto compensativo.

ZONA GALASSO: rientrano in tale zona i boschi ed una fascia fino a 150 metri di distanza dalle acque pubbliche. In tale zona l'estirpo di essenze arboree è soggetto ad autorizzazione ambientale da richiedere al Comune e, comunque, presuppone il rimpianto del doppio della superficie estirpata. Non sono ammesse operazioni che distruggano il bosco o lo deteriorino permanentemente. Qualora vengano effettuate operazioni di taglio periodico e di esbosco del legname si dovrà provvedere quanto prima ad ammucchiare la ramaglia non utilizzata affinché non impedisca il transito su sentieri o strade, non vada a intasare ruscelli o linee di scolo delle acque.

In caso di inadempienza, il proprietario o di chi per lui avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 47 – Accorpamento di fondi agricoli.

Gli accorpamenti fondiari, tali da comportare alterazione della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune o del competente Ente.

Art. 48 - Realizzazione di impianti irrigui.

La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad autorizzazione comunale (DIA), fatta eccezione per gli impianti irrigui ad ala gocciolante.

Art. 49 - Impianti arborei e formazione di siepi.

I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata all'Allegato 8/1.

TITOLO N. 9

ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 50 - Aratura degli stocchi.

Per motivi fitosanitari è fatto obbligo di aratura dei fondi sui quali sono presenti residui colturali primaveriliestivi (mais, soia, ecc.) entro il mese di marzo. Non è consentita la pratica di distruzione a mezzo fuoco dei residui sopra descritti.

Art. 51 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree.

Salvo diversi accordi fra le parti e fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le seguenti distanze da confine:

•	Coltivazioni erbacee	m. 0.50
•	Piantagioni arboree a filare (vigneti, frutteti, ecc.)	m. 1.50
•	Piantagioni arboree	m. 3.00
•	Pioppeti da altre colture agricole	m. 5.00

Art. 52 - Distanze di piantagioni arboree da aree urbane ed edifici residenziali.

Le piantagioni di pioppi ed altre colture arboree legnose a ciclo breve dovranno distare:

da aree urbane
 dagli edifici residenziali in altre zone
 m. 50.00
 m. 50.00

Art. 53 - Impiego di prodotti fitosanitari.

L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt.25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001. Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore di tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente

pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni:

- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta conservata fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione siano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- siano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Art. 54 - Erogazione di presidi sanitari.

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali. Dovranno pertanto essere applicate le seguenti norme:

a) All'interno delle aree urbane.

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici" (T+), "tossici" (T) o "nocivi" (Xn), fatta eccezione del caso di specifiche necessità o indicazioni fornite dal competente Servizio Fitosanitario regionale e previo parere del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria. I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati in assenza di vento, prima delle ore 9.00 e dopo le ore 19.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso o lance a mano. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di m. 3.00 dalle abitazioni.

b) Periurbana.

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione per le colture frutticole, orticole a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

I trattamenti ai pioppeti o a qualsiasi altra coltura in altezza potranno essere effettuati solo in assenza di vento e con impiego di specifici prodotti antideriva. Restano valide le prescrizioni

generali riportate al punto e).

c) Falda superficiale.

Divieto d'impiego al suolo di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi", fatta eccezione per le colture orticole a pieno campo ove l'impiego è consentito nelle indicazioni diramate dalla lotta guidata. Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

d) Ambito fluviale.

Divieto d'impiego di presidi sanitari classificati come "molto tossici", "tossici" o "nocivi". Nel caso di specifiche necessità, il competente Servizio Fitosanitario regionale potrà fornire autorizzazioni in deroga a quanto disposto.

e) Altre zone.

I trattamenti sono consentiti, salvo maggiori restrizioni previste dalle vigenti normative previste in zona di tutela ambientale, con i seguenti limiti:

- ➤ Il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente sospeso;
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di m. 10.00 dalle case d'abitazione per trattamenti alle chiome e per trattamenti a terra; in detta fascia saranno applicate le stesse norme previste per l'area urbana.
- Sia mantenuta una fascia di rispetto di m. 5.00 dai corsi d'acqua, pozzi per acqua potabile, fossi, sorgenti, fontane, acque pubbliche, canali di bonifica, salvo norme più restrittive previste per luoghi specifici mediante Ordinanza del Sindaco;
- ► E' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e nelle siepi salvo prescrizione specifica rilasciata dall'autorità forestale, dal Servizio Fitosanitario regionale o da ordinanza del Sindaco.

Art. 55 - Norme per la preparazione e il trasposto delle miscele.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato, nei corsi d'acqua.

Il trasposto dei presidi sanitari, classificati come materiali pericolosi, è subordinato al rispetto del vigente Codice della Strada.

Art. 56 - Sconfinamento di miscele contenente presidi sanitari.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati.

Art. 57 - Aspersione di esche avvelenate

E' fatto divieto di sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricolo nelle aree non recintate ed aperte al passaggio di uomini o animali, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici.

Art. 58 – Concimazioni e spargimento di reflui zootecnici a scopo agricolo.

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

- 1 Lo spargimento è ammesso solo a chi è in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni
- 2 Coloro che sprovvisti dell'autorizzazione, indicata al comma 1, hanno obbligo di notifica mediante l'allegato 9/1 da presentarsi presso l'ufficio di vigilanza urbana non meno di 15 gg prima di ogni applicazione al suolo.
- 3 Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione.
- 4 E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.
- 5 I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati entro le ore 24 della stessa giornata dello spandimento e comunque lo spandimento non potrà avvenire a meno di 200 metri dagli edifici.
- 6 Il trasporto e lo spargimento di qualsiasi materiale sul suolo avente colture in atto non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione.
- 7 Le violazioni delle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e, ove necessiti, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8 L'applicazione è consentita con le seguenti prescrizioni generali:
- distanza di rispetto dalle abitazioni m. 200.00;
- distanza di rispetto dai corsi d'acqua m. 10.00;
- divieto di aspersione durante le piogge e nei giorni successivi ogni precipitazione;
- divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte da neve;

- divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami;
- divieto di utilizzare per il trasporto e l'aspersione di mezzi che possano dare formazione di aereosol;
- in ogni caso nel corso delle operazioni si dovranno evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case vicine.

Art. 59 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione e/o ammendamento di materiale fermentescibile (o putrescibile) di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati, comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

Art. 60 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

E' vietato l'utilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale, di cui al D.Lgs n. 99 del 1992, senza specifico parere preventivo rilasciato dall'ARPA.

E' fatto obbligo di segnalazione, mediante l'apposito modello in Allegato n. 9/2 compilato in ogni sua parte, all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

Il Comune si riserva ogni eventuale controllo.

Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 58.

Art. 61 - Depositi di letame.

E' consentito il deposito di letame bovino (comunque maturati e stabilizzati per un periodo non inferiore a 6 mesi) a bordo campo nei casi previsti dal D.M. 07.04.2006 e s.m.i. e dal D.M. 19.04.1999 e s.m.i.

Dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:

- distanza da case d'abitazione non inferiore a m. 100;
- permanenza massima mesi 3;
- copertura con teli o altri materiali idonei al contenimento degli odori.
- fossetto perimetrale per contenere i colaticci.

Art. 62 - Depositi di foraggi e insilati.

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione. I copertoni talvolta utilizzati per

l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione d'insetti molesti (es. zanzara tigre).

Art. 63 - Irrigazione a scopo agricolo.

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale. Nelle aree urbane e nelle zone da esse distanti meno di m.100.00l'irrigazione mediante sollevamento a motore delle acque è vietata nelle ore notturne (dalle 23.00 alle 7.00) salvo eventi eccezionali o specifica assegnazione di turno.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI COSEANO

SEGNALAZIONE DA ASPERSIONE REFLUI ZOOTECNICI.

•	residente in
proprietario/legale	, in qualità di
rappresentante dell'azienda agric	
con sede intitolare	, località,
dell'autorizzazione all'aspersione di	reflui zootecnici rilasciata
	in data, preso atto delle disposizioni nto Comunale di Polizia Rurale e Gestione Territoriale,
	SEGNALA
che i lavori di spandimento dei ref	flui sopra indicati avverranno con le seguenti modalità:
Località	, foglio mapp <u>sup. mg</u>
Località	, foglio mapp <u>sup. mq</u>
Località	, foglio mapp <u>sup. mq</u>
Località	, foglio mapp <u>sup. mq</u>
a) Giorno e ora inizio trasporto ir	n loco, quantità trasportata q.li
b) Giorno inizio spandimento	
c) Giorno inizio interramento	
d) Durata prevista dei lavori	
Il sottoscritto s'impegna a dare so variazioni per causa imprevista a	ollecita comunicazione all'autorità comunale in caso di quanto sopra dichiarato.
Con osservanza.	
0	
Coseano,	

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI COSEANO


SEGNALAZIONE DI RIUTILIZZO DI FANGHI DERIVANTI DA DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.


II sottoscritto, residente in
, in qualità di proprietario/legale
rappresentante dell'azienda agricolacon
sede in, località, titolare
dell'autorizzazione al riutilizzo di fanghi derivanti da depurazione civile e industriale rilasciata da
, preso atto delle
disposizioni contenute all'art. 63 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Gestione
Territoriale,
SEGNALA
che i lavori di spandimento dei fanghi sopra indicati avverranno con le seguenti modalità:
Località sup. mq sup. mq
• Giorno e ora inizio trasporto in loco, quantità trasportata q. li
Giorno inizio spandimento
Giorno inizio interramento
Durata prevista dei lavori
Il sottoscritto s'impegna a dare sollecita comunicazione all'autorità comunale in caso di variazioni
per causa imprevista a quanto sopra dichiarato.
Con osservanza
Coseano,

/L.EGATG 3/1

DISTANZE DAI CONFINI

COLTURE ERBACEE ED ARBOREE





DISTANZE DI ALBERI DA STRADE COMUNALI EXTRA-URBANE, PROVINCIALI,
REGIONALI E STATALI

ARBUSTI E
SIEPI VIVE

ALBERI D'ALTO
FUSTO


Proppell ad altre
coltura isgnose
Fruttos a spalliora e vigneti

43

10,00

ALI PEATD 7/3

DISTANZE DI ALBERI DA STRADE VICINALI



TITOLO N.10

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 64 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987 e successive modificazioni.
- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al servizio forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 65 - Divieto di vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO N.11

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 66 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali.

I proprietari ed i detentori di animati, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitario, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S competente.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 67 - Accertamento della causa di morte.

Il Servizio Veterinario deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisato il servizio veterinario dell'A.S,S., dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 68 - Seppellimento di animali morti.

E' vietato il seppellimento di animali morti. Il Servizio Veterinario fornirà agli interessati specifiche informazioni per il comportamento da tenersi nei singoli casi.

Art. 69 - Spostamento di animali morti.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distribuzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente D.Lvo 508/92 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia morti si devono rispettare i disposti del vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Art. 70 - Mezzi di trasporto delle carcasse animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle carcasse di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni.

Art. 71 - Cremazione, trasformazione industriale.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati. L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

Art. 72- Depositi di stoccaggio temporaneo di carcasse animali.

Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente Reg. (CE) 1774/2002 e successive modificazioni. Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 73 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici - Anagrafe canina.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguardo vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

I possessori di cani sono obbligati ad adeguarsi alle disposizioni dell'anagrafe canina.

Art. 74 - Cani da guardia

I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque non comunicanti con la pubblica via. La recinzione sulle proprietà confinanti dovrà essere adeguata alla taglia del cane e dovrà essere tale da impedire molestie ai passanti

La presenza di cani dovrà essere segnalata con apposito cartello posto al portone d'ingresso della proprietà.

Art. 75 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi aperti al pubblico.

- I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio ed il proprietario dovrà avere al seguito la museruola;
- Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:
- 1) i cani da guardia, solamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- 2) i cani da pastore quando sono utilizzati per la guardia dei greggi;

- 3) i cani da caccia durante l'attività venatoria o l'addestramento;
- 4) i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio;
- E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole e le aree verdi attrezzate con gli escrementi degli animali. Alla necessità dovranno essere muniti di idonea paletta, scopino e contenitore plasticato a perdere per rimuovere le eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale
- E' vietato il soggiorno con cani o altri animali nelle aree verdi attrezzate.

Art. 76 - Cani vaganti.

I cani vaganti nel territorio comunale devono essere catturati a norma di legge.

I possessori dei cani di cui al precedente comma, qualora identificati, sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta perla loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 77 - Animali di terzi sorpresi nei fondi altrui.

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario o all'Autorità comunale, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti e delle spese sostenute.

Art. 78 - Trasporto di animali vivi.

II trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e dal Codice della Strada.

Art. 79 - Maltrattamento di animali.

Gli agenti della Polizia Municipale che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa sanzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 80 - Tutela della fauna selvatica.

E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo, secondo le disposizioni di cui alla L.157/1992 e successive modificazioni.

E' fatto inoltre obbligo d'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico e affisse nell'Albo Comunale.

Art. 81 – Fauna venatoria.

La liberazione nel territorio comunale di fauna venatoria proveniente da allevamenti o catturata in altre zone, può essere effettuata solo con soggetti muniti di certificazione di provenienza e conformi alle disposizioni in materia di Polizia Veterinaria.

TITOLO N. 12

POLIZIA FORESTALE

Art. 82 - Definizione di bosco, boschetta, siepe, filare, albero di pregio, prato stabile.

La definizione di bosco è prevista dall'art.6 della L.r. 9 del 2007 e ssmm.

Sono escluse le piantagioni arboree da legno, sia a breve sia a lungo ciclo, e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.

Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive non poste in filare, e tali da non rientrare nei parametri espressi nella definizione di bosco o di siepe.

Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non superiore a m 2.00.

Per filare s'intende la successione mono o pluri-specifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe.

Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo rispondente almeno a due delle seguenti caratteristiche:

- età superiore ad anni 30
- altezza superiore a m. 10
- diametro di almeno 30 cm misurato ad altezza di 1.50 m. da terra.

Ai fini del presente regolamento per prati stabili naturali s'intendono le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura od erpicatura e sono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

Art. 83 - Diminuzione di superficie boscata.

E' definita superficie boscata qualsiasi superficie con piante e/o alberi come definito dall'art. 82 (ad eccezione del prato stabile).

E' vietata la diminuzione di superficie boscata mediante sradicamento, essicazione, deceppamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco su specifica richiesta dell'interessato.

Rimane ammessa la ceduazione e il taglio con le modalità di seguito riportate:

- epoca di intervento: 1 ottobre 15 aprile
- il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia;
- il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice;
- il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti;

- l'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione;
- i residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco;
- devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di m. 20.00 dalle strade.

Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.

Art. 84 - Taglio d'alberi di pregio.

E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza la comunicazione da presentarsi mediante l'allegato modello 12/2 al Comune il quale, nei casi particolari, potrà richiedere parere ed eventuali indicazioni tecniche al competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio.

Art. 85 - Impianto o sostituzione di alberi.

I nuovi impianti arborei ed arbustivi in ambito rurale dovranno essere eseguiti con l'impiego di essenze locali indicate nell'Allegato n. 12/1.

Art. 86 - Ambiti naturali tutelati (ARIA).

All'interno degli ambiti di tutela ambientale (ARIA) valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi.

ALLEGATO 12/1

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBOREE

Acer Campestre Acero campestre

Alnus Glutinosa Ontano nero Carpinus Betulus Carpino bianco Fraxinus Angustifolia Frassino ossifillo Junglas Regia Noce comune Morus alba Gelso bianco Morus nigra Gelso nero Platanus (spp) Platano (spp) Populus Alba Pioppo bianco

Populus NigraPioppo neroPopulus TremulaPioppo cinerinoPrunus AviumCiliegio selvatico

Quercus Robur Farnia

Salix Alba Salice bianco
Salix Cinerea Salice cenerino

Tilia Cordata Tiglio

Ulmus Minor Olmo campestre

NUOVO IMPIANTO - COMPONENTI ARBUSTIVE Comus Mas Corniolo Comus Sanguinea Sanguinella Nocciolo Corylus Avellana Crataegues Oxicanta Biancospino Evoninus Europeus Evonimo Frangula Alnus Frangola Laurus Nobilis Alloro Ligustrum Vulgare Ligustro

Sanbucus Nigra Sambuco Nero

Prugnolo

Alaterno

Víbumum Lantana Viburno

Prunus Spinosa

Rhamnus Frangula

Viburnum Opulus Pallon di Maggio

Al Signor SINDACO del Comune di COSEANO (UD)

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale — Titolo 12 art. 88. Denuncia di taglio alberi di pregio.

II sottoscritto
nato a il
residente a In via/piazza
in qualità di proprietario e/o di del fondo
contraddistinto al foglio n mapp. n
DENUNCIA
il taglio dei seguenti alberi d'alto fusto:
specie numero
specienumero
specienumero
specie numero
Il taglio avverrà in data successiva al 60° giorno dall'inoltro della presente denuncia
nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.
Con osservanza.
Firma:
Coseano, li

TITOLO N.13

COSTRUZIONI RURALI

Art. 87 - Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale — Igiene dei ricoveri.

La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad provvedimento autorizzativi del Comune che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

La richiesta di atto autorizzativo deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima. Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

l'autorizzazione è subordinata al Nulla Osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua. Nelle nuove costruzioni, per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati, si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri

- altezza minima dei ricoveri: 3,00 m.
- dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o UBA (unità bovina equivalente) e individuati nella tabella riportata nel vigente PRGC.

Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale. Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al titolo n. 2 art. 11.

Art. 88 - Allevamenti a carattere familiare — Igiene dei ricoveri.

Sono allevamenti a carattere familiare gli animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, ai fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore:

- vietati nelle zone urbanistiche B
- da 2 a 4 capi suini adulti a seconda delle distanze dal centro abitato nelle zone urbanistiche E

Detti allevamenti non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco.

In ogni caso i ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed areazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 15 m. dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 m. per i suini) e 6 m. dalle abitazioni di proprietà;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine.

I porcili contenenti animali da destinarsi ad uso familiare devono essere costruiti in muratura; devono inoltre avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie, pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e devono essere dotati di presa d'acqua.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme riportate nell'Allegato I del D.M. 07.04.2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", della Delibera della Regione Friuli Venezia Giulia n. 536 del 16.03.2007 s.m.i. e per le caratteristiche costruttive agli art. 6, 7 e 8 del D.M. 07.04.2006 nonché al Codice di Buona Pratica Agricola.

Art. 89 - Allevamenti familiari in zone residenziali.

Nelle zone definite A - B - C nel vigente strumento urbanistico comunale sono ammessi gli allevamenti di tipo familiare pre-esistenti purché contenuti all'interno dei parametri igienico-sanitari accertati dall'autorità sanitaria. Non è ammessa la nuova realizzazione.

Art. 90 - Ricoveri per animali. Igiene della costruzione.

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a m. 3.00 per i bovini ed equini, a m. 2.40 per gli altri tipi e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 20 per ogni UBA (unità bovino adulto come da tabella allegata 13/1). Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche. I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa rurale. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e/o direzione. Non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione.

I ricoveri animali non possono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 91 - Ricoveri per animali. Letamai.

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie dì rifiuto devono essere posti ad almeno 10 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni UBA.

Art. 92 - Ricoveri per animali. Depositi di insilati.

I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il

contatto fra il suolo ed i prodotti di fermentazione.

I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti (es. zanzara tigre).

Art. 93 - Igiene delle stalle da latte.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 09.05.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile fino ad un'altezza di m. 2.00, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti-mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabi per i mungitori.

Allegato 12/1

UNITA' BESTIAME BOVINO ADULTO (UBA)

Tabella di conversione

Categorie di animali		UBA	50 UBA
Bovini adulti	> 24 mesi	1	50
Manze, vitelli e vitelloni	6-24 mesi	0,6	83
Vitelli	max 6 mesi	0,3	167 71
Suini da riproduzione Suinetti	3 mesi	0,7 0,05	1000
Suini leggeri da macello	6 mesi	0,03	217
Suini pesanti da macello	9 mesi	0,23	217
Galline e faggiani da riproduzione		0,026	1923
Galline giovani e pulcini		0,0027	18519
Galline ovaiole		0,013	3846
Pollastre di allevamento e faggiani	6 mesi	0,005	10000
Polli da carne	3 mesi	0,0053	9434
Galletto	2 mesi	0,003	16667
Tacchini da riproduzione	4 masi	0,03	1667
Tacchini da carne leggeri Tacchini da carne pesanti	4 mesi 6 mesi	0,015 0,023	3333 2174
Anatre e oche da riproduzione	o mesi	0,02	2500
Anatre, oche e capponi	6 mesi	0,01	5000
Faraone da riproduzione	·	0,008	6250
Faraone	4 mesi	0,005	10000
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		0,005	10000
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	0,003	16667
Piccioni e quaglie da riproduzione		0,005	10000
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	0,003	16667
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		0,01	5000
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	0,008	6250
Lepri, visoni e nutrie		0,014	3571
Volpi		0,07	714
Ovini adulti		0,15	333
Caprini adulti		0,15	333
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	0,04	1250
Pesci da riproduzione (q.li)		0,18	278
Pesci da consumo (q.li)		0,1	500
Cinghiali e cervi		0,15	333
Daini, caprioli, mufloni		0,07	714
Equini da riproduzione, pony inclusi		1	50
Altri cavalli e pony		0,6	83
Cavalli di razza finlandese		0,85	59
Puledri	< 6 mesi	0,3	167
Alveari (famiglia)		0,1	500
Lumache (consumo) q.li		0,1	500
Struzzi da riproduzione		0,1	500
Struzzi da carne		0,07	714
		- / -	

TITOLO N. 14

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 94 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti. E' consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali con le seguenti modalità:

- il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 50 dalle abitazioni, dalle strade comunali, vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
- il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà;
- potranno essere inceneriti solamente i residui derivati dall'area di proprietà;
- il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta;
- il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza;
- il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose;
- tradizioni locali autorizzate a norma di legge.

Art. 95 - Impiego di motofalciatrici o altri mezzi meccanici per la cura del verde.

Nei centri abitati è vietato l'impiego di attrezzi da giardino con motore a scoppio dalle ore 13 alle ore 15 dal mese di giugno al mese di settembre.

Art. 96 - Terreni liberi, Divieti,

I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto in genere.

Art. 97 - Colture agrarie. Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 98 - Decoro paesaggistico e urbano.

Le aree di interesse ambientale e paesaggistici, i giardini, le aree destinate a verde urbano, gli orti o altri eventuali incolti, devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari o conduttori a qualsiasi titolo, in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica.

Lo sfalcio dovrà essere effettuato ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno cinque volte l'anno.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

Art. 99 - Lotti non edificati di aree urbanizzate.

Nei lotti non edificati di aree urbanizzate sono vietate le colture intensive e specializzate, il deposito di materiali di qualsiasi tipo fatta eccezione per i materiali da costruzione da impiegarsi sul lotto stesso o sui lotti limitrofi purché muniti di permesso a costruire.

Il proprietario del lotto è inoltre obbligato allo sfalcio periodico delle malerbe in modo da salvaguardare il decoro, la sicurezza e l'igiene pubblica.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista.

TITOLO N. 15

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 100 - Vendita di prodotti agricoli.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580 tenuto presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 101 - Forme di vendita consentite.

E' consentita la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante e non itinerante. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante è subordinata all'invio di una comunicazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda agricola.

La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante, su arre pubbliche o in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Art. 102 - Esercizio della vendita.

La vendita al dettaglio di prodotti agricoli al consumatore finale può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Sindaco del Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo precedente.

La stessa deve essere eseguita secondo le modalità ed i limiti imposti dal Reg. 852/2004 del Parlamento Europeo sull'Igiene dei prodotti alimentari e del conseguente accordo Stato/Regioni del 09.02.2006. Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree autorizzate mediante l'utilizzo di un posteggio, si deve allegare alla comunicazione la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi delle vigenti norme regionali sul commercio.

Art. 103 - Vendita al dettaglio e disciplina del settore commercio.

La vendita al dettaglio di prodotti agricoli è disciplinata dal D.Lgs. 228 del 18.05.2001.

Nel caso in cui, nell'anno solare precedente, i ricavi derivati dalla vendita dei prodotti non aziendali superino i limiti previsti dal succitato decreto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 104 - Vendita di prodotti agricoli non trasformati.

E' ammessa la vendita di prodotti agricoli non trasformati secondo le definizioni, le modalità ed i limiti previsti dal già citato Reg. 852/2004 del Parlamento Europeo sull'Igiene dei prodotti alimentari e del conseguente accordo Stato/Regioni del 09.02.2006.

Art. 105 - Vendita di prodotti agricoli trasformati.

La vendita di prodotti agricoli trasformati, così come definiti dal Reg. 852/2004 del Parlamento Europeo sull'Igiene dei prodotti alimentari e del conseguente accordo Stato/Regioni del 09.02.2006, può essere esercitata solo previa notifica alla ASS ai sensi del Reg. 852/2004 e DGR 3160 del 22.12.2006 e successive modifiche.

Art. 106 - Sicurezza per chi accede in azienda.

L'imprenditore agricolo singolo o associato che esercita l'attività di vendita e/o somministrazione presso la propria azienda agricola deve aver cura che in tutti i luoghi dell'azienda stessa nei quali è consentito l'accesso al pubblico sia garantita la sicurezza di terzi.

TITOLO N. 16

PENALITA'

Art. 107 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 108 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 109 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da € 50 a € 500.

Art. 110 - Norma generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 111 - Modifica alle sanzioni.

L'importo delle sanzioni potrà essere aggiornato con Delibera di Giunta.

TITOLO N. 17

SANZIONI

SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 25 a € 250 Oblabile in via breve con € 50

• SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 50 a € 500 Oblabile in via breve con € 100

SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 75 a € 750 Oblabile in via breve con € 150

SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con: da € 125 a € 1000 Oblabile in via breve con € 250

SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

• NS

Non sanzionabile.

• T A C

Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

TITOLO	ART.		SANZIONE	SANZIONE
			FASCIA	ACCESSOARIA
			NO	
1	1	Il servizio di Polizia Rurale	NS	
	2	Il Regolamento di Polizia Rurale	NS	
	3	I soggetti e la gestione del servizio	NS	
	4	Ordinanze del Sindaco	NS	
_	5	Norme transitorie	NS	
2	6	Regolamentazione pascolo vagante	2	
	7	Sanzioni per pascolo abusivo	2	
	8	Pascolo su beni demaniali e comunali	2	
	9	Pascolo su aree di rilevante importanza	3	
		ambientale (ARIA)		
	10	Allevamento allo stato brado	2 2	
	11	Pascolo in ore notturne		
	12	Esercizio caccia, pesca, raccolta funghi, rane,	2	
	13	ecc.	TAC	
	14	Apiari e alveari – disciplina delle distanze	TAC	
	15	Apiari e alveari – disposizioni igienico-sanitarie	TAC	SAR
	16	Apiari e alveari – disciplina del nomadismo	1	
3	17	Divieto d'ingresso nei fondi altrui	NS	
	18	Esercizio dell'attività venatoria e diritto	NS	
	19	d'accesso	NS	
	20	Esercizio della pesca sportiva e diritto	2	
	21	d'accesso	NS	
	22	Esercizio del diritto di passaggio	1	
	23	Accesso ai fondi con mezzi non idonei	2	
4	24	Frutti caduti dalle piante su fondi altrui	3	SAR
	25	Spigolatura	1	SAR
	26	Libero deflusso delle acque	2	
	27	Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali	2	SAR
	28	Tombinatura di fossi e canali	NS	SAR
5	29	Opere di manutenzione obbligatoria	2	J
	30	Costruzione di nuovi fossi o canali	2	SAR
	31	Definizione di fossi e canali di bonifica	2	SAR
	32	Opere vietate lungo i vanali di bonifica	NS	SAR
6	33	Opere eseguibili previa autorizzazione	3	O/ II C
	34	Obblighi dei possessori	NS	SAR
	35	Definizione di acqua pubblica	2	O/ II C
	36	Polizia delle acque pubbliche	NS	SAR
7	37	Distanza delle colture agrarie dalle acque	3	O/ II C
,	38	pubbliche	NS	SAR
	39	Distanza delle colture agrarie dagli argini	NS	O/ II C
	40	Definizione di viabilità rurale	2	
	41	Consistenza della viabilità rurale	2	
	42	Strade: manutenzioni	1	
	43	Diritto di passaggio	3	
	43	Occupazione delle strade	NS	SAR
	44 45	Aratura e lavorazioni ai bordi delle strade		SAR
			1	CAD
	46	Pulizia delle strade	3	SAR
8	48	Accessi e diramazioni	3 3	CAD
	49	Costruzioni e manutenzione di ponticelli		SAR
	50	Rami e radici protese	NS	SAR
	51	Movimenti di terra	NS	
_	52	Disboscamento e messa a coltura di nuovi	1	
9	53	fondi	NS	
	54	Accorpamento di fondi agricoli – Riordino	2	.
		Fondiario	_	SAR
	55	Realizzazione di impianti irrigui	1	
1	56	Impianti arborei e formazione di siepi	1	
	57	Aratura degli stocchi	1	

58	Distanza da confini delle colture erbacee e	2	
	arboree		
	Distanza di piantagioni arboree da aree		
	urbane ed edifici residenziali		
	Impiego di prodotti fitosanitari		
	Erogazione di presidi sanitari		
	Preparazione e trasporto delle miscele		
	Sconfinamento di miscele contenenti presidi		
	sanitari		

TITOLO	ART.		SANZIONE	SANZIONE
			FASCIA	ACCESSORIA
	59	Aspersione di esche avvelenate	2	
	60	Smaltimento di reflui zootecnici a scopo agricolo	3	
	61	Concimazione o amendamento con materiali	3	
		fermentescibili e putrescibili		
	62	Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e	4	
		industriale		
	63	Depositi di letame	3	SAR
	64	Depositi di foraggi e insilati	2	SAR
	65	Irrigazione a scopo agricolo	1	
10	66	Difesa contro le malattie delle piante	1	
	67	Divieto di vendita ambulante di piante e sementi	1	
11	68	Denuncia di malattie infettive	TAC	
	69	Accertamento della causa di morte	TAC	
	70	Seppellimento di animali morti	TAC	
	71	Spostamento di animali morti	TAC	
	72	Mezzi di trasporto delle carcasse animali	TAC	
	73	Cremazione, trasformazione industriale	TAC	
	74	Depositi di stoccaggio tempora di carcasse	TAC	
	75	animali	TAC	
	76	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	2	
	77	Cani da guardia	1	
	78	Circolazione di cani nelle vie e nei luoghi aperti	2	
	79	Cani vaganti	NS	
	80	Animali di terzi sorpresi sul fondo altrui	1	
	81	Trasporto di animali vivi	1	
	82	Maltrattamento di animali	3	
40	83	Tutela della fauna selvatica	TAC	
12	84	Fauna venatoria	NS TAC	
	85	Definizioni	TAC	
	86 87	Diminuzione di superficie boscata	3 NS	
	88	Taglio di alberi di pregio Impianto o sostituzione di alberi	NS NS	
13	89	Ambiti naturali tutelati (ARIA)	NS NS	
13	09	Allevamenti di tipo professionale, intensivo,	INO	
	90	industriale	NS	
	91	Allevamenti di carattere familiare	3	SAR
	92	Allevamenti familiari in zone residenziali	NS	JAIX
	93	Ricoveri per animali. Igiene della costruzione	NS NS	
	94	Ricoveri per animali. Letamai	NS	
	95	Ricoveri per animali. Depositi di insilati	NS	
14	96	Igiene delle stalle da latte	1	
	97	Accensione di fuochi		
		Impiego di motofalciatrici o altri mezzi meccanici	2	
	98	per la cura del verde	3	
	99	Terreni liberi. Divieti	NS	
	100	Colture agrarie. Limitazioni	2	SAR
	101	Decoro paesaggistico ed urbano	2	SAR

15	102	Lotti non edificati in aree urbanizzate	NS	
	103	Vendita prodotti agricoli	NS	
	104	Forme di vendita consentite	NS	
	105	Esercizio della vendita	NS	
	106	Vendita al dettaglio e disciplina del commercio	NS	
	107	Vendita di prodotti agricoli non trasformati	NS	
	108	Vendita di prodotti agricoli trasformati	NS	
16	109	Sicurezza per chi accede in azienda	NS	
	110	Accertamento delle violazioni e sanzioni	NS	
	111	Rimessa in pristine ed esecuzione d'ufficio	2	
	112	Inottemperanza alle ordinanze	NS	
		Norma generale		